

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE (843)
DIVISIONE REGOLAMENTAZIONE I (019)

Rifer. a nota n.		del	Spett.le
Classificazione	VII	1	ABI - Associazione Bancaria Italiana Piazza del Gesù, n. 49 00186 ROMA RM ITALIA
		5	

Oggetto Richiesta di chiarimenti sull'applicazione della Parte VI delle Disposizioni della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica della clientela.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'ambito di applicazione della Parte Sesta delle Disposizioni della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica della clientela (di seguito, "Disposizioni") formulata da codesta Associazione. In particolare, si chiede se la disciplina ivi prevista debba applicarsi a tutti i servizi di investimento prestati da un destinatario controparte nei confronti di un intermediario committente che operi in nome proprio ma per conto di altri soggetti e, in particolare, se vi rientrino anche i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito, "RTO")⁽¹⁾. L'Associazione ritiene, sulla base della ricostruzione effettuata, che la Parte Sesta delle Disposizioni non debba applicarsi a quei servizi di investimento, quali quelli RTO, in cui la relazione di *business* tra i due intermediari è autonoma e indipendente rispetto all'operatività svolta per conto dell'investitore.

In merito si osserva quanto segue.

La Parte Sesta delle Disposizioni trova applicazione in tutte le ipotesi in cui vi sia un rapporto tra due intermediari, entrambi destinatari delle norme antiriciclaggio, di cui uno (il c.d. destinatario controparte) offra servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio di investimento "per il tramite" dell'altro (il c.d. intermediario committente).

Laddove l'intermediario committente operi in *nominee*, ossia per conto di propri clienti dei quali non spenda il nome, esso assume la veste di cliente del destinatario controparte, mentre gli investitori sottostanti assumono la qualifica di titolari effettivi sub 1), secondo la definizione di cui al numero 35) delle Disposizioni. In questo caso (ipotesi sub 1 della Parte Sesta), al ricorrere di determinate circostanze di basso rischio - che le Disposizioni precisano, tra l'altro, mediante rinvio ai criteri di cui all'Allegato 1 - il destinatario controparte può limitarsi ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti (senza assolvere agli altri obblighi di adeguata verifica).

Con specifico riguardo ai servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela e di ricezione e trasmissione degli ordini, per i quali sono stati chiesti in particolare chiarimenti, si osserva che la relazione contrattuale intercorrente tra l'intermediario committente, il destinatario controparte e il cliente non sembra tipicamente configurarsi come un rapporto trilaterale in cui il committente assolve a una funzione di mera intermediazione rispetto a un servizio prestato in via principale dal destinatario controparte al cliente. In questi casi si instaurerebbero piuttosto due rapporti autonomi: il mandato conferito dal cliente all'intermediario committente e il contratto, solitamente configurato come contratto quadro che regola profili operativi tra i due intermediari.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 1, comma 5, rispettivamente lettere b) ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).



Questo assetto consente di escludere che il destinatario controparte che presti servizi di esecuzione di ordini e di RTO nei confronti di un intermediario che operi per conto dei propri clienti sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti. Il soggetto che presta il servizio potrà quindi limitarsi a svolgere l'adeguata verifica dell'intermediario committente, suo cliente, e del relativo titolare effettivo sub 2). Ciò anche in considerazione delle caratteristiche tecniche e dell'elevata automazione che connotano questi servizi, specie al di fuori di negoziazioni bilaterali, e che possono rendere particolarmente complessa e onerosa l'acquisizione dei dati identificativi relativi agli investitori sottostanti da parte del soggetto che presta i servizi in questione, soprattutto nei casi in cui questo gestisce ed esegue giornalmente elevati volumi di ordini.

Il destinatario controparte assicura, in ogni caso, nel rapporto con l'intermediario committente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con le tipologie di operatività in oggetto. Resta altresì ferma l'applicazione di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia AML/CFT per i rapporti tra i due intermediari.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
BRUNA SZEGO

Firmato digitalmente da
PAOLO ANGELINI